

IL CORRIERE DELLA N. 2/2024 PREVIDENZA

A cura di: Massimo Sarzi Sartori





Le novità previdenziali introdotte dalla legge di bilancio 2024

Come avviene ormai da diversi anni, anche con la legge di bilancio per l'anno 2024 vengono introdotte alcune novità in materia previdenziale.





Modifiche requisiti pensioni sistema contributivo: vecchiaia (1) ed anticipate (2)

La norma si rivolge a quei lavoratori che hanno iniziato a versare il primo contributo previdenziale in data **successiva al 31/12/1995** e che avranno la pensione interamente calcolata col sistema contributivo. I requisiti rimangono quelli di aver versato almeno 20 anni di contribuzione ed aver compiuto (attualmente) 67 anni per la pensione di **vecchiaia (1)** o 64 per quella **anticipata (2)**. La modifica riguarda il valore dell'importo (soglia minima) che viene posto quale ulteriore condizione per la maturazione del diritto a pensione e quindi:


PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA (1): la soglia minima ora richiesta a 67 anni è pari al valore dell'assegno sociale cioè 534,41€ al mese, prima veniva richiesto un importo minimo pari ad 1.5 volte l'assegno sociale. Con la riduzione dell'importo minimo viene agevolata la possibilità di maturare il diritto alla pensione.

CONTINUA





PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA (2): in questo caso il valore minimo richiesto per ottenere il diritto alla pensione anticipata aumenta da 2,8 volte a 3 volte l'importo dell'assegno sociale quindi pari a 1.603,23€ mese. Tale importo minimo viene ridotto a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale per le donne con un figlio ed a 2,6 volte l'importo dell'assegno sociale per le donne con due o più figli. Oltre a ciò, viene stabilito un importo massimo di erogazione della prestazione fino al compimento dell'età prevista della pensione di vecchiaia (oggi 67 anni), importo che non deve superare quello corrispondente a 5 volte l'importo della pensione minima, quindi 2.993,05€ al mese. Per questa prestazione anticipata il requisito contributivo, attualmente pari a 20 anni effettivi, aumenterà in base a quella che sarà la futura evoluzione dell'aspettativa di vita media della popolazione italiana. Infine, viene introdotto il posticipo di 3 mesi per l'inizio del pagamento della pensione una volta raggiunti i requisiti previsti (finestra).





Misure di flessibilità in uscita

QUOTA 103: viene prorogata anche per l'anno 2024 la possibilità di andare in pensione anticipata con la cosiddetta quota 103 (almeno 62 anni di età e non meno di 41 anni di contributi). Coloro che matureranno i requisiti nel corso del 2024 avranno la pensione calcolata tutta con il metodo contributivo e ciò significa, per la stragrande maggioranza degli interessati, ottenere una pensione di importo inferiore. Inoltre, fino al compimento della pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) l'importo massimo erogabile non potrà superare la cifra corrispondente a 4 volte il trattamento minimo (quindi 2.394,44€ al mese). I richiedenti che perfezioneranno i requisiti nel corso del 2024 potranno richiederne la liquidazione anche negli anni successivi. Aumentano i termini di attesa per liquidazione della pensione (finestra) fino a 9 mesi per i dipendenti pubblici e fino a 7 mesi per tutti gli altri lavoratori, mentre per il personale della scuola la domanda di dimissioni dovrà essere presentata entro il 28/02/2024). Resta invariata la regola (attualmente fino a 67 anni) riguardante l'incumulabilità totale tra la pensione ed i redditi derivati da attività lavorativa (tranne il lavoro autonomo occasionale fino a 5.000€ lordi annui), così come rimane invariata quella per l'incentivo a rimanere in servizio anziché chiedere la pensione (rimborso della contribuzione previdenziale in busta paga).

Chi invece ha già maturato i requisiti per la quota 103 entro il 31/12/2023, continuerà ad essere soggetto alla normativa più favorevole in vigore a suo tempo, anche se richiederà la pensione negli anni successivi.


CONTINUA





APE SOCIALE: questa indennità viene prorogata nell'anno 2024, anche se è previsto un innalzamento del requisito anagrafico di 5 mesi, saranno quindi richiesti 63 anni e 5 mesi. Restano invariati gli ulteriori requisiti quali: la riduzione dell'età per le donne con figli, il numero degli anni di contributivi (30, 32 o 36 anni) e le altre condizioni di accesso (essere invalidi, disoccupati, prestare assistenza a soggetti disabili ovvero svolgere attività gravose). Altra novità riguarda l'incumulabilità della prestazione con i redditi derivanti da attività lavorativa, con la sola eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi annui, (fino al 2023 vi era solo la compatibilità coi limiti di reddito previsti per mantenere la condizione di disoccupato/a).

CONTINUA





OPZIONE DONNA: viene riproposta la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata col sistema di calcolo contributivo (in linea di massima penalizzante). E' stato però incrementato di un anno il requisito anagrafico richiesto cioè 61 anni, sempre in abbinamento ai 35 anni di contribuzione, da maturarsi entro il 31/12/2023. L'età di 61 anni potrà essere ridotta di un anno per ogni figlio fino ad un massimo di due. Rimangono invariate le cosiddette finestre di accesso (12 o 18 mesi) e le ulteriori condizioni sottoelencate:

- Assistere da almeno 6 mesi il coniuge, od un parente od un affine (entro un determinato grado a determinate condizioni) che versa in situazione di handicap grave;
- Essere invalida civile con un grado di invalidità uguale o superiore al 74%;
- Essere licenziata o dipendente da impresa nella quale è stato attivato un tavolo di crisi. Solo per questa terza condizione l'età anagrafica prevista è ridotta per tutte a 59 anni.

Le dipendenti del comparto della scuola che hanno maturato i nuovi requisiti e che vorranno fare richiesta di pensione, potranno accedervi presentando le dimissioni entro il 28/02/2024.





Modifiche per la quantificazione importi di pensione per alcuni dipendenti pubblici

La nuova normativa riguarda gli assicurati iscritti alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), alla Cassa Pensioni Sanitari (CPS), alla Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) ed alla Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari (CPUG) che dopo il 31/12/2023 maturano i requisiti per richiedere la pensione anticipata, anche come lavoratori precoci e che posseggono meno di 15 anni di contribuzione al 31/12/1995 (quota retributiva).

Sono esclusi da questa modifica gli assicurati che andranno in pensione per aver cessato il lavoro a causa del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché coloro che verranno collocati a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Sono pure esclusi gli assicurati che possiedono più di 15 anni di contributi al 31/12/1995.

CONTINUA





In sostanza i lavoratori e le lavoratrici che richiederanno la pensione anticipata, avranno la quota di pensione calcolata col sistema retributivo, corrispondenti all'anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1995 inferiore a 15 anni, determinata sulla base di nuovi coefficienti di rendimento che comporteranno una riduzione dell'importo dell'assegno pensionistico. Solo per il personale medico ed infermieristico, la norma prevede che, permanendo in servizio oltre la prima data utile di accesso alla pensione anticipata, si possa colmare la riduzione dell'importo dell'assegno rispetto ai coefficienti utilizzati fino al 31/12/2023, La differenza negativa dell'importo viene infatti colmata di un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo della decorrenza della pensione.

Oltre a ciò, tutti agli iscritti alle Casse sopracitate che dal 01/01/2025 matureranno i requisiti previsti per il diritto alla pensione anticipate (anche come lavoratori precoci), verrà gradualmente incrementato il periodo di posticipo del pagamento delle pensioni rispetto alla loro data di maturazione (finestra), che aumenta dagli attuali 3 mesi, fino a 9 mesi dall'anno 2028 .

Ecco le nuove finestre per i requisiti maturati negli anni: dal 2025 quattro mesi; dal 2026 cinque mesi; dal 2027 sette mesi ed infine dal 2028 nove mesi.

Da ultimo la norma stabilisce che i nuovi criteri di calcolo, sopra descritti, verranno altresì applicati per determinare il costo dei periodi di riscatto (es: laurea) che si collocano fino al 31/12/1995.





Attenzione

Per maggiori e più dettagliate informazione sulla propria condizione previdenziale, gli interessati possono rivolgersi ai collaboratori ed agenti sociali della FNP CISL presenti nelle nostre sedi, di seguito indicate, oppure prenotare un appuntamento con gli operatori del nostro patronato INAS della CISL.

**Elenco delle Sedi Territoriali
FNP CISL Lombardia**



**Elenco delle Sedi Provinciali
INAS Lombardia**





Sedi Territoriali FNP CISL Lombardia

FNP CISL CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel 0372/413426
Fax 0372/457968
fnp.assedelpo@cisl.it

FNP CISL MANTOVA

Via Torelli, 10
46100 Mantova MN
Tel 0376/352237
pensionati.mantova@cisl.it

FNP CISL BERGAMO

Via Giovanni Carnovali, 88
24126 Bergamo BG
Tel 035/324260
Fax 035/324268
fnp.bergamo.sebino@cisl.it

FNP CISL BRESCIA VALLECAMONICA

Via Altipiano D'Asiago, 3 25128
Brescia BS
Tel 030/3844630
Fax 030/3844631
pensionati.brescia@cisl.it

FNP CISL COMO

Via Rezzonico, 34
22100 Como CO
Tel 031/304000-72
Fax 031/301974
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL VARESE

Via B. Luini, 5
21100 Varese VA
Tel 0332/240115
pensionati.laghi@cisl.it

FNP CISL MILANO METROPOLI

Via Alessandro Tadino, 23
20124 Milano MI
Tel 02/20525230
Fax 02/29523683
pensionati.milano@cisl.it

FNP CISL MONZA

Via Dante Alighieri, 17
20900 Monza MB
Tel 039/2399219
Fax 039/2300756
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL LECCO

Via Besonda Inferiore, 11
23900 Lecco LC
Tel 0341/275667
Fax 0341/275440
fnp.brianza.lecco@cisl.it

FNP CISL PAVIA


Via Alessandro Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel 0382/530554
Fax 0382/2539169
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL LODI

P.le Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel 0371/5910219
pensionati.pavialodi@cisl.it

FNP CISL SONDRIO

Via Bonfadini, 1
23100 Sondrio SO
Tel 0342/527814 - 0342/527814
Fax 0342/527891
pensionati.sondrio@cisl.it





Sedi Provinciali INAS Lombardia

INAS BERGAMO

Via G. Carnovali, 88 (C.P. 24)
24126 Bergamo BG
Tel. 035/324200
bergamo@inas.it

INAS BRESCIA

Via Altipiano d'Asiago, 3
25128 Brescia BS
Tel. 030/3844511
brescia@inas.it

INAS BRIANZA (Monza)

Via Dante, 17/A
20900 Monza MB
Tel. 039/2399206
monza@inas.it

INAS COMO

VIA REZZONICO, 34/A
22100 Como CO
Tel. 031/307089
como@inas.it

INAS CREMONA

Via Dante, 121
26100 Cremona CR
Tel. 0372/596834
cremona@inas.it

INAS LODI

Piazzale Giovanni Forni, 1
26900 Lodi LO
Tel. 0371/5910215
lodi@inas.it

INAS LECCO

Via Besonda Sup. 11
23900 Lecco LC
Tel. 0341/287221
appuntamento.lecco@inas.it

INAS MANTOVA

Via Torelli, 10 (Quartiere Valletta Valsecchi)
46100 Mantova MN
Tel. 0376/352273
mantova@inas.it

INAS MILANO

Via Benedetto Marcello, 18
20124 Milano MI
Tel. 02/29525021
milano@inas.it

INAS PAVIA

Via Rolla, 3
27100 Pavia PV
Tel. 0382/531280
pavia@inas.it

INAS SONDRIO

Via Bonfadini, 1 (P.LE STAZIONE)
23100 Sondrio SO
Tel. 0342/527830
sondrio@inas.it

INAS VARESE

Via B. Luini, 8
21100 VARESE VA
Tel. 0332/283601
varese@inas.it

